

Anno Scolastico 2026-2027

Circolare n. 03 del 01.09.26

IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"
Prot. 0012975 del 01/09/2026
VII (Uscita)

Alla c.a.

- dei Docenti
- del Direttore SGA
- del personale ATA

All'ufficio personale

Al Sito web

Oggetto: Permessi di cui alla LEGGE 104/92 – conferma - prima istanza - perdita del beneficio - pianificazione mensile - richiesta permessi giornalieri - anno Scolastico a.s. 2026/2027

In merito alla fruizione dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, e al CCNL 2007 art. 15 c. 6 (docenti) e CCNL 2024 art. 68 (ATA), la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.**

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Si fa presente, inoltre, che il tuttora vigente per i docenti art. 15 del CCNL 2007 prevede che tali permessi "... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti" anche al fine di evitare che, sistematicamente, le stesse classi e gli stessi alunni non fruiscano delle ore di lezione della medesima disciplina. Pertanto, il personale interessato dovrà comunicare la richiesta con congruo anticipo, salvo casi di urgenza che il personale fruitore ha l'obbligo di documentare adeguatamente.

In ossequio alla normativa vigente richiamata in premessa e relativa all'oggetto, si comunica quanto segue:

1. Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2025-2026

SEDE: Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it

C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFWWDN - Cod. IPA: istsc_ptic810005

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente **entro e non oltre il 12 settembre 2026.**

2. Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

3. Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

PIANIFICAZIONE DEI PERMESSI E RICHIESTA PERMESSI

Si invita il personale interessato a **produrre** all'indirizzo ptic810005@istruzione.it **pianificazioni mensili entro il giorno 27 del mese antecedente a quello di fruizione dei permessi stessi, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza**, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate/ore di permesso utilizzando l'apposito modello (allegato alla presente), al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione" e consentire una più organica e funzionale sostituzione del docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano privati del docente titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Solo ed esclusivamente per la programmazione inerente il mese di settembre la pianificazione va inviata entro il giorno 12.09.2026 all'indirizzo ptic810005@istruzione.it

Il modello della pianificazione mensile è reperibile sul sito istituzionale nella sezione della modulistica riservata al personale e in allegato alla presente circolare.

Tale programmazione mensile, non sostituisce comunque la necessità di produrre alla segreteria del personale la richiesta di fruizione del permesso giornaliero con almeno 3 giorni di anticipo ed utilizzando il modello di richiesta permesso 104 presente nell'app Argo Unica/richiesta assenza/nuova richiesta/permesso in qualità di persona con disabilità o per assistenza a persona con disabilità.

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non presenterà il modulo relativo.

Si ricorda infine che:

- Non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia ricoverata in ospedale o strutture pubbliche e private dedicate all'assistenza sanitaria;
- I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
- I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi.

Si informano tutti i dipendenti che dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove regole per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio. Il decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3).

Alla luce della nuova normativa invece i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro, resta fermo il limite complessivo di n. 3 giorni di permesso o 18h (personale ATA) per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità.

Allegato:

- **All.1- Modello di pianificazione mensile**

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Simona Selene Scatizzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993